



COMUNICATO N. 16/CIT – 26 GENNAIO 2024

16/49

COPPA ITALIA SERIE C 2023–2024

GARE DEL 24 GENNAIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 24 gennaio 2024

Semifinale Andata

SEMIFINALE A

| | | |
|--------|---------|-----|
| RIMINI | CATANIA | 1-0 |
|--------|---------|-----|

SEMIFINALE B

| | | |
|----------|--------|-----|
| LUCCHESE | PADOVA | 1-0 |
|----------|--------|-----|

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 gennaio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 24 GENNAIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesse che in occasione delle gare di andata delle Semifinali di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società CATANIA, LUCCHESE e RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala) rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di

cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ

AMMENDA € 500

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

LUCARELLI CRISTIANO (CATANIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAMMARINI ROBERTO (CATANIA)

per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, interveniva in un contrasto con l'avversario con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

GUCHER ROBERT (LUCCHESE)
YEBOAH ANKRAH PHILIP (LUCCHESE)
PERROTTA MARCO (PADOVA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIARELLA MARCO (CATANIA)
KONTEK IVAN (CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)

FAZZI NICOLÒ
CALABRESE BERNARDO
VILLA LUCA
MALAGRIDA LORENZO
TOFANARI NICCOLÒ

(LUCCHESE)
(PADOVA)
(PADOVA)
(RIMINI)
(RIMINI)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze 26 Gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani